Accordo Transitorio sulle Pronte Disponibilità Infermieristiche Comparto Operatorio Ospedale di Fidenza San Secondo

Premesso:

- che in data 12 maggio 2005 la Azienda U.S.L. di Parma e le Organizzazioni Sindacali di categoria si accordarono, in deroga al C.C.N.L. 2004, sulla possibilità di eccedere sui servizi di pronta disponibilità oltre i sei turni mensili ed inferiori a undici, con il riconoscimento al personale coinvolto di una incentivazione finanziata con risorse aggiuntive a carico dell'Azienda dettagliate nell'accordo medesimo;
- che, all'epoca, le condizioni contingenti impedivano la possibilità di implementazione del personale;
- che le odierne condizioni suggeriscono un superamento di detto accordo.

Le parti

esaminata la problematica conseguente alla carenza di personale infermieristico conseguente ad assenze non preventivabili, che comporta l'eccedenza del numero di pronte disponibilità che devono essere assicurate dagli infermieri

Preso atto

- che l'Azienda ha già provveduto al reintegro del turn-over
- della necessità di garantire il mantenimento degli standard assistenziali, nonché la fruizione delle ferie estive
- che per poter proficuamente inserire gli infermieri neo assunti nel pool di professionisti che garantiscono il servizio di pronta disponibilità nel comparto operatorio requisito necessario è il completamento del periodo di addestramento (durata di sei-otto mesi)
- che è vigente un accordo sottoscritto dalle parti (accordo "12/05/2005 Servizio di Pronta Disponibilità) che prevede fra l'altro, che in casi di carenze temporanee di organico possano prevedersi turni di pronta disponibilità oltre alle sei di regola contrattualmente previste fino ad un massimo di dieci, remunerate con un compenso aggiuntivo a carico delle risorse aggiuntive dell'Ente per la quota prevista nell'accordo;
- che non esistono altri professionisti afferenti all'Azienda formati e disponibili a garantire il servizio di pronta disponibilità nei comparti operatori
- Ollaro Novade che pertanto sussiste una situazione di emergenza cui l'Azienda deve far fronte per assicurare lo svolgimento dell'attività operatoria programmata e urgente

Concordano

- 1. che l'accordo sottoscritto in data 12/05/2005 verrà ridiscusso tra le parti nel prossimo incontro di trattativa a livello aziendale
- 2. che i turni di pronta disponibilità stabiliti contrattualmente, daranno diritto ad una indennità di € 20,66 ogni dodici ore (Art. 7 CCNL integrativo del 2001 "di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese")
- 3. che, qualora i turni mensili effettuati su base volontaria siano superiori a sei e inferiori a undici, questi vengano remunerati (Accordo Servizio di Pronta Disponibilità 12/05/2005) con un compenso aggiuntivo a carico del bilancio dell'Azienda per quanto previsto in accordo, pari a € 44,00.
- 4. che per far fronte all'emergenza, in relazione all'eccezionalità e straordinarietà della situazione, nei casi in cui i turni mensili, su base volontaria, effettuati siano superiori a dieci mensili questi vengano remunerati con un compenso complessivo pari a € 90,00, per ciascun turno eccedente il decimo con finanziamento aggiuntivo a carico del bilancio dell'Azienda
- 5. che la remunerazione prevista ai punti 3. e 4. conseguente alle eccedenze di pronte disponibilità contrattualmente previste, dovrà essere giustificata da motivate esigenze organizzative / carenze di personale / fruizione ferie, e comunque la distribuzione dei turni dovrà essere uniforme fra tutto il personale che rientra nel pool dei "reperibili"
- 6. che i turni di reperibilità mensile dovranno essere distribuiti in modo omogeneo fra il personale disponibile; fatte salve le nettizzazioni connesse a congedi e malattie; saranno garanti della coerente programmazione dei turni di pronta disponibilità la Coordinatrice infermieristica del comparto operatorio e la Responsabile infermieristica del dipartimento chirurgico
- 7. che il presente accordo è applicato a tutto il personale del Comparto Operatorio o che si rendesse per esso disponibile dell'Ospedale di Fidenza ed ha durata 1/05/2009 -30/09/2009
- 8. Le parti concordano possibilità di proroga al 31-12 del presente accordo a seguito degli esiti della trattativa inerente allo stato degli organici rapportato al nuovo modello organizzativo.
- 9. che nelle situazioni di emergenza e criticità del comparto operatorio aventi le caratteristiche di cui ai punti 4, 5, 6 e protraentesi nel periodo oggetto dell'accordo sarà attribuito un progetto incentivante per l'anno 2009 pari alla quota massima prevista.
- 10. Per gli strumentisti di ortopedia, che hanno visto una contrazione transitoria dell'organico formato di due unità e considerati i tempi necessari al completamento del periodo di

formazione del personale neo inserito, il presente accordo ha validità 1/05/2009 - 28-02-2010, con riconoscimento proporzionale di incentivi per l'anno 2010.

11. Il presente accordo viene sottoscritto con carattere transitorio nelle more della presentazione entro il mese di settembre di una analisi complessiva sui livelli assistenziali.

L'Azienda si impegna:

- a sostenere con risorse aziendali i costi riferibili al pagamento delle quote aggiuntive di cui ai punti 3 per quanto previsto nell'Accordo vigente, e 4.
- a presentare una mappatura dei punti di pronta disponibilità presenti a livello aziendale.
- a bandire mobilità interna all'Ospedale per l'assegnazione di personale al Comparto Operatorio con graduatoria disponibile il 30 settembre.

4 agosto 2009

Delegazione Trattante

follow More

Org. Sindacali - RSU

161=0

RSV Sherelow

Rou Gleschizoob

csu just

RSin Boll fin

RSU Pouluan Giulelle

014 F8C

Lucille